

Udine, 12 aprile 2021

OGGETTO: Proroga regime derogatorio contratti a termine

Circolare numero 010/2021

In breve

Il Decreto Sostegni (DL. 41/2021) ha prorogato il regime derogatorio della disciplina ordinaria dei contratti a termine (anche in somministrazione), estendendo fino al 31/12/2021 la possibilità di prorogare/rinnovare tali contratti senza necessità di indicare le causali.

A decorrere dal 23/03/2021 la proroga/il rinnovo possono essere esercitati per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, rimanendo comunque entro i 24 mesi complessivi di durata del rapporto.

Approfondimento

Come ricordato nelle nostre circolari 31/2020 e 35/2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare gravi ripercussioni sul piano occupazionale, il Legislatore è più volte intervenuto in quest'ultimo anno per modificare la disciplina ordinaria dei contratti a termine (anche in somministrazione).

Tale disciplina prevede il divieto di utilizzo del contratto a tempo determinato nelle unità produttive nelle quali è operante una sospensione/riduzione del lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni riguardante lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine.

Con il Decreto Cura Italia (DL. 18/2020) il Legislatore aveva dapprima previsto la deroga al divieto di proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato e al rispetto degli intervalli temporali stabiliti in caso di riassunzione del lavoratore (cd. stop&go) durante il periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali per Covid-19.

Successivamente, con il Decreto Rilancio (DL. 34/2020), era stata prevista la possibilità di deroga all'obbligo di indicazione delle causali per proroghe/rinnovi necessari al riavvio delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria, comunque solo per i contratti a termine in essere al 23/02/2020 e a condizione che gli stessi cessassero entro il 30/08/2020.

Il Decreto Agosto (DL. 104/2020) aveva poi esteso fino al 31/12/2020 la possibilità di proroga/rinnovo dei contratti a termine senza necessità di ricorso alle causali, a condizione che la proroga/il rinnovo avessero una durata massima di 12 mesi, fossero posti in essere per una sola volta e il rapporto rimanesse entro i 24 mesi complessivi di durata.

La Legge di Bilancio per il 2021 (Legge 178/2020) aveva poi prorogato il termine della deroga sino al 31/03/2021.

Ora il DL Sostegni, entrato in vigore lo scorso 23/03/2021, conferma le deroghe alla disciplina ordinaria dei contratti a termine (anche in somministrazione) già previste dal Decreto Agosto e confermate dalla Legge Finanziaria, estendendone l'efficacia sino alla fine del 2021.

La nuova norma ha inoltre previsto che non si debba tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Ciò significa che sono fatti salvi rinnovi/proroghe già avvenuti prima della sua entrata in vigore: anche i datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza, pertanto, potranno (nuovamente) prorogare/rinnovare i contratti a termine senza causali, purché per una sola volta, per un massimo di 12 mesi e nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi.

In definitiva rinnovi e proroghe a-causali potranno quindi essere stipulati entro il 31/12/2021, estendendo la loro efficacia anche oltre tale data, pur nel rispetto delle condizioni sopra richiamate.